

ECAD N. 19 "VESTINO"
COMUNE DI
CARPINETO DELLA NORA

ACCORDO DI
PROGRAMMA PER
L'ADOZIONE DEL
PIANO SOCIALE
DISTRETTUALE
2017-2018



ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE DEL PIANO SOCIALE DISTRETUALE N° 19 "VESTINO"

TRA

Le Amministrazioni Comunali di

Carpineto della Nora.....
Civitella Casanova.....
Collecervino.....
Farindola.....
Loreto Aprutino.....
Montebello di Bertona.....
Penne.....
Picciano.....
Vicoli.....
Villa Celiera.....

e

L'Azienda Unità Sanitaria Locale
L'Azienda Servizi alla Persona (ASP).....

Per

l'adozione del Piano Sociale Distrettuale in applicazione dell'art. 19. comma 2, legge 8 novembre 2000 n° 328 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e deliberazione del 09.08.2016 n. 70/3 ha approvato, in attuazione della L.R. 27.03.1998 n. 22, il Piano Sociale Regionale 2016/2018.

PREMESSO

- che il Comune è l'Ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000;
- che il disposto dell'art. 27 della legge 142/1990, ora art. 34 TUEL (D. Lgs. 267/2000), consente che le Amministrazioni Statali ed altri soggetti pubblici sottoscrivano accordi di programma "...per la definizione e l'attuazione di

- opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione d'intervento coordinato”;
- che l'art. 19 della legge 328/2000, al comma 2, prevede l'adozione del piano di zona attraverso accordo di programma;
 - che il Consiglio Regionale con propria deliberazione del 09.08.2016 n. 70/3 ha approvato la “Definizione degli Ambiti Distrettuali Sociali”;
 - che lo stesso Consiglio con deliberazione del 09.08.2016 n. 70/3 ha approvato, in attuazione della L.R. 27.03.1998 n. 22, il Piano Sociale Regionale 2016/2018;
 - che l'articolo 1 della legge 328/2000, rubricato “Principi generali e finalità” recita “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”

Le parti, come sopra costituite, concordano quanto segue:

Articolo 1 PREMESSE

Le premesse sono parte integranti e sostanziali del presente accordo.

Articolo 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Accordo di Programma è finalizzato all'adozione del Piano Sociale Distrettuale dell'ECAD n. 19 “Vestino”, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e ne rappresenta un allegato.

Articolo 3 IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari, i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dallo stesso e da quanto specificato nell'allegato Piano Sociale di Zona. In particolare:

- i Comuni si impegnano a trasferire le somme iscritte nel Piano all'ECAD nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione, approvata da ciascun Comune, regolante la gestione associata, che si intende integralmente richiamata;
- l'ECAD si impegna a trasferire all'Istituzione XIX “Vestino”, ente strumentale appositamente costituito per la gestione dei servizi sociali in capo all'ECAD, le somme erogate dagli Enti finanziatori entro 20 giorni dall'incasso;
- l'Istituzione XIX “Vestino” a garantire il regolare svolgimento delle attività in esso previste;

- l'Azienda Unità Sanitaria Locale a garantire la partecipazione per gli interventi/progetti/azioni previsti dal Piano e per i quali è richiesta l'integrazione socio-sanitaria, nonché all'attuazione ed il funzionamento del CLISS nel rispetto di quanto condiviso;
- l'Azienda Servizi alla Persona della Provincia di Pescara (ASP) per la realizzazione di interventi/progetti/azioni previsti dal Piano dove è prevista la collaborazione.

Articolo 4

RESPONSABILITÀ

Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente Accordo, per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente vengono individuati due livelli di responsabilità:

- il primo livello, di carattere istituzionale, identificato per la parte sociale, nel Sindaco del Comune di appartenenza dell'utente e per la parte sanitaria nel responsabile di zona dell'Azienda Sanitaria;
- il secondo livello, di carattere organizzativo/gestionale, identificato nel responsabile dell'Istituzione per i servizi sociali "Vestina", incaricato di concludere il procedimento, ovvero nell'operatore investito della conduzione del caso ovvero dell'intervento, comunicato al cittadino.

Articolo 5

ASSETTO ISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE/GESTIONE DEL PIANO

Il soggetto istituzionale che promuove e cura la programmazione e la gestione delle politiche sociali dell'Ambito Territoriale è la Conferenza dei Sindaci.

La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni dell'Ambito Territoriale ed è rappresentata dal Coordinatore della Conferenza dei Sindaci e si avvale dell'Ufficio di Piano, già istituito, che viene riconfermato.

Alla Conferenza dei Sindaci compete:

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano attraverso l'esame dei risultati delle azioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di Zona;
- l'eventuale rimodulazione delle azioni del Piano stesso sulla base delle esigenze che si dovessero verificare, anche su proposta del Gruppo di Piano o dell'Ufficio di Piano e fermo restando gli obiettivi come definiti nel presente Accordo;
- la predisposizione di tutti gli atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano e non rientrano nella competenza dei singoli Comuni o di altri soggetti istituzionali;
- il contributo, attraverso proprie indicazioni e proposte, alla individuazione di futuri obiettivi da recepire negli accordi di programma da stipularsi.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Conferenza dei Sindaci sono previste nella Convenzione sottoscritta per la gestione associata.

Articolo 5

ASSETTO ISTITUZIONALE PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

L'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria è disciplinato da apposita, nel rispetto del Piano Sociale Regionale, da apposita convenzione sottoscritta dall'ASL e dall'ECAD, per la realizzazione della piena integrazione del rispetto dei propri ruoli.

L'organo comune per l'esercizio delle funzioni ai sensi della Convenzione, è la CLISS, con il compito specifico di coordinare l'organizzazione e lo svolgimento delle attività previste e di vigilare sulla loro attuazione.

Il funzionamento della CLISS in qualità di organo comune è disciplinato da apposito regolamento adottato successivamente dalla stessa CLISS, con la previsione dell'obbligo di riunirsi periodicamente, con cadenza almeno semestrale.

Articolo 6

ASSETTO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA

Lo strumento operativo per la traduzione del Piano in concrete azioni sul territorio è rappresentato dall'Ufficio di Piano.

All'ufficio di Piano compete, nel rispetto di quanto previsto dal Piano stesso, oltre alle funzioni così come individuate dalla Parte III del Piano Sociale Regionale ed in particolare: programmazione e progettazione, gestione tecnica e amministrativa, contabile e finanziarie, la realizzazione delle azioni previste dal presente Piano non estremizzate, oltre a rappresentare organo di supporto tecnico per la Conferenza dei Sindaci e supporta la CLISS negli incontri con funzione di verbalizzante.

Procede alla stesura delle delibere adottate della Conferenza dei Sindaci e ne garantisce, nel rispetto dei ruoli, l'attuazione e le azioni volte al reperimento di finanziamenti per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano o ad essi assimilabili, nel rispetto del funzioni esercitate.

Articolo 7

PERSONALE UFFICIO DI PIANO

Nel rispetto di quanto previsto dal Piano Sociale Regionale si è provveduti alla riconferma dell'Ufficio di Piano già esistente, nell'EAS n. 34 "Vestina" sia in termini di numero che di qualifiche del personale.

Articolo 9

CONTROLLI

Il Gruppo di Piano, così come costituitosi per la predisposizione del Piano, è coinvolto nelle fasi relative alla eventuale rimodulazione finanziaria annuale del Piano e nella valutazione annuale degli obiettivi, collaborando con l'Ufficio di Piano alla stesura del rapporto valutativo.

Articolo 10

EVENTUALE PROCEDIMENTO DI ARBITRATO IRRITALE

Le vertenze che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti all'Accordo, e che non si possono definire in via amministrativa, saranno definite da un Collegio di tre arbitri, uno ciascuno in rappresentanza delle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai primi due. Il Collegio in questione deciderà secondo legge.

Articolo 11 PUBBLICAZIONE

Il legale rappresentante dell'ECAD trasmette alla Regione Abruzzo il presente Accordo di programma e il relativo Piano Sociale Distrettuale la sottoscrizione di tutti gli Enti interessati.

Articolo 12 DURATA

Il presente Accordo avrà pari durata del Piano Sociale Distrettuale.

Articolo 13 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla vigente normativa generale dell'accordo di programma, di cui all'art. 34 TUEL (D.Lgs. 267/2000).